



Dalla CSR alla sostenibilità: recenti sviluppi nel diritto societario europeo

Alessio Bartolacelli
Macerata - 28 ottobre 2022



Un dibattito di lunga durata

La domanda di fondo: a cosa serve un'impresa?

Dai Battelli sul Reno, a Milton Friedman (1970) alla Corporate Roundtable (2019)...

... e in generale l'intera, annosa questione di contrattualismo e istituzionalismo

In linea generale, l'equilibrio tra massimizzazione dei profitti dei soci e interesse generale della società/comunità: economia privata ed interesse pubblico

Conseguenza: integrazione all'interno della società di istanze esterne alla compagine sociale strettamente intesa (stakeholders)



A livello europeo

Il tema della responsabilità sociale dell'impresa è presente da tempo

Ma è necessario innanzitutto chiarirsi su cosa sia la CSR, e l'Europa ci dà una mano

Classicamente, la CSR è fenomeno *volontario*



2001

Libro verde «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese», Commissione CE, 18.7.2001

La CSR è «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»

Quindi:

- Base di stretta volontarietà; e naturalmente ulteriore rispetto alla mera compliance legale
 - Ambito socio-ecologico
 - Incidenza su
 - Attività d'impresa, e
 - Rapporti verso l'esterno
-



2011

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»

Una nuova definizione. «Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. [...] Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di:

- fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti e gli altri soggetti interessati e la società in generale;
 - identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi.»
-



2011

La definizione *prova* a discostarsi dalla volontarietà («*le imprese devono*»), ma il tema, apprezzabile più che altro nella versione inglese, riguarda ancora la *responsibility* e non la *liability*.

Potenzialmente potrebbe spingersi anche oltre l'ambito socio-ecologico (implicazioni etiche; sollecitazioni dei consumatori)

Sembra un approccio da *vorrei ma non posso*



La sostenibilità nei principi UE

Preambolo TUE

«DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, **tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile** nel contesto della realizzazione del **mercato interno** e del **rafforzamento della coesione** e della **protezione dell'ambiente**, nonché ad attuare **politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori**»

Art. 3.3 TUE (ambito interno)

«3. L'Unione instaura un mercato interno. **Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa**, basato su una **crescita economica equilibrata** e sulla **stabilità dei prezzi**, su un'**economia sociale di mercato** fortemente competitiva, che mira alla **piena occupazione e al progresso sociale**, e su un **elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente**. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.»



La sostenibilità nei principi UE

Art. 3.5 TUE (ambito esterno)

«5. Nelle relazioni con il resto del mondo **l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi**, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. **Contribuisce** alla **pace**, alla **sicurezza**, allo **sviluppo sostenibile della Terra**, alla **solidarietà** e al **rispetto reciproco tra i popoli**, al **commercio libero ed equo**, **all'eliminazione della povertà** e alla **tutela dei diritti umani**, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.»

Art. 21.2 TUE (ambito esterno)

«2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

- a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
 - b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
 - c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
-



La sostenibilità nei principi UE

- d) **favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;**
- e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
- f) **contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;**
- g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.»

Preambolo e Art. 37 Carta dei Diritti fondamentali UE

«L'Unione [...] cerca di **promuovere** uno **sviluppo equilibrato e sostenibile** e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.»

«Un **livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità** devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.»



I roaring '10s

Comunicazione della Commissione Europea: «**Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile**», 8.3.2018

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Pacchetto economia circolare 30.5.2018

Green Deal Europeo 11.12.2019

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

...e atti delegati



I roaring '10s

Strategia dell'UE sullo sviluppo sostenibile

Comunicazione 15.5.2001

Valutazione 2005 9.2.2005

Relazione 22.10.2007

Riesame 24.7.2009

Quadro strategico Europa 2020 (2010)

Adesione ad Agenda 2030 (2019)

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni



In questo quadro...

Si situano le iniziative più recenti della UE in ambito di sostenibilità

Alcune criticità:

Chi?

Quali imprese devono essere assoggettate?

Come?

Quale quadro normativo di riferimento?

Cosa?

La grande incognita: **cos'è la sostenibilità?** *The answer is blowing in the wind...*



Le iniziative più recenti

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** [...] – 23.2.2022

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE [...] per quanto riguarda la **comunicazione societaria sulla sostenibilità**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il **miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori** senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (approvata dal Consiglio il 17.10.2022)



La proposta Due Diligence

Idea di fondo: creare un sistema di *attenzione attiva* alla sostenibilità nella società, nelle sue succursali e nella catena del valore delle imprese di maggiori dimensioni, includendo la responsabilità degli amministratori per non-compliance

Estensione territoriale anche extra UE (sistema a cascata)

Parterre soggettivo: solo imprese di grandissima dimensione (applicazione generale + 500 dipendenti e fatturato netto mondiale +150M€; settoriale +250 dipendenti e fatturato netto mondiale + 40M€ con 50% in settori specifici: tessile, pellami, agricoltura, estrattivo...) europee **e non europee ma con alta fatturazione in EU)**

Idealmente: 13.000 imprese UE; 4.000 non UE



Problema di fondo: le definizioni

- *Considerando 18*: «**La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società.** Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.»



Ambito di applicazione materiale

Due diligence degli amministratori, rispetto a impatti negativi su diritti umani e ambiente «che possono essere chiaramente definiti in determinate convenzioni internazionali».

Che quindi diverrebbero direttamente applicabili a società di diritto privato

Ma di dimensioni tali che è come se venissero equiparate a Stati sovrani...

Sistema a cascata attraverso modelli di prevenzione

- Ricorda l. 231/2001 e assetti adeguati (anche la disciplina del report di sostenibilità)
 - E infatti obblighi di amministratori sono innanzitutto organizzativi
-



Distinguere tra...

Società e filiazioni, e

Rapporti d'affari consolidati (per intensità o periodo temporale). *Considerando 20*: «per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.»

E anche imprese finanziarie...

- Attenzione: con valutazione solo ad inizio contratto! (*considerando 30*)



Alcuni punti essenziali

Considerando 14:

La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso **l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi**, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente **connessi alle attività delle società stesse**, alle loro **filiazioni** e alle **catene del valore** cui partecipano.



Come?

Considerando 16, art. 4 (leggermente diverso):

- 1. Integrazione** del dovere di diligenza nella policy aziendale
- 2. Individuazione** e valutazione degli impatti negativi
- 3. Prevenzione, arresto o minimizzazione** di impatti negativi
- 4. Valutazione** dell'efficacia delle misure
- 5. Comunicazione**
- 6. Riparazione**

Il tutto, naturalmente, a carico degli amministratori



Altri soggetti coinvolti?

- L'intera cascata della catena del valore (Considerando 41)...
 - Dipendenti (Considerando 42)
 - Società civile in catena di valore (art. 9)
-



Interazione con altre previsioni

Direttiva su relazione di sostenibilità: *Considerando 44*

Orientamenti elaborati da Commissione: *Considerando 45*

Ma attenzione: in Proposta di relazione di sostenibilità si dice chiaramente che gli orientamenti della Commissione non sono stati sin qui minimamente seguiti... donde la necessità di prevedere una sua modifica



E le PMI?

Punto dolente: fatturato non alto, ma comunque stragrande maggioranza delle imprese europee

Due sistemi di coinvolgimento:

1. Tutoring forzoso da parte di grandi imprese (pagano per certificazione)
Ma non è che la cosa determina una selezione avversa, a danno quindi delle PMI?
 2. Piattaforme e portali dedicati alla sensibilizzazione da parte degli Stati membri (*Considerando 47*)
-



Integrazione

Art. 5: policy aziendale

Descrizione di approccio (long term)

Codice di condotta

Procedure per esercizio di diligenza *specificata*

In Italia sarebbe forse un **assetto organizzativo** specifico



Integrazione

Art. 15: solo per grandi imprese

Lotta ai cambiamenti climatici

Ottica di rischio climatico (obbligo di integrazione)

Piano di business atto a garantire che modello e strategia siano compatibili con transizione ad economia sostenibile e limitazione del riscaldamento globale ai livelli di Parigi

Include policy di remunerazione variabile dei dirigenti parametrata a tali obblighi



Individuazione

Art. 6

Misure adeguate per individuare impatti negativi su ambiente e diritti umani, sia effettivi che potenziali, *causati dalla società o dalle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati*

Disposizioni solo settoriali per società grandi ma non enormi e su soggetti a cui favore è erogato il prestito per i finanziari



Prevenzione di potenziali impatti negativi

Art. 7

- Piani operativi con scadenza e monitoraggi effettivi
- **Garanzie contrattuali per rapporti d'affari diretti (anche a cascata contrattuale)**
- Investimenti
- **Tutoring a PMI in suoi rapporti d'affari diretti se c'è rischio per sostenibilità economica**

Verifica di adeguatezza



Arresto di impatti negativi effettivi

Art. 8

- Compensazioni
 - Piani di azione alternativi
 - Garanzie di partner
 - Tutoring a PMI (comprese verifiche di conformità a carico di contraente non PMI)
-



Reclami

Art. 9

Alla società, da parte di:

- Danneggiati
- Dipendenti
- Società civile

Con procedura stabilita dalle società: assetto



Monitoraggio e comunicazione

Art. 10 Monitoraggio

Di società madre su figlie e su intera catena di valore

Art. 11 Comunicazione

Sito web della società, cadenza annuale



Clausole contrattuali tipo e orientamenti

Artt. 12 e 13

A cura della Commissione stessa

Ma servono a qualche cosa?



E gli Stati Membri?

Art. 14

Si immischiano anche loro: di supporto alla Commissione, con portali e informative ad hoc, oltre a sostegni finanziari per le PMI

Art. 16: il mandatario, le nuove professionalità

Art. 17 Autorità di controllo (in rete: art. 21), con poteri inibitori e sanzionatori (parametrati a fatturato: art. 20) e recepimento di segnalazioni circostanziate

- evidentemente se la società non ascolta direttamente...



Il punto dolentissimo...

Articolo 22 Responsabilità civile

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile dei danni se:
 - a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e
 - b) a **seguito di tale inadempienza** si è verificato **un impatto negativo** che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, **e che ha causato danni**.
-



Il punto dolentissimo...

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a **che la società che è intervenuta** in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5, **non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato**, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo **è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi** richieste dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.



Il punto dolentissimo...

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore.



E ancora...

Articolo 25 Dovere di sollecitudine degli amministratori

1. Gli Stati membri provvedono a che **gli amministratori delle società** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **tengano conto**, nell'adempire al loro dovere di agire nell'**interesse superiore della società**, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente.

[...]



E infine...

Articolo 26 Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza

1. Gli Stati membri provvedono a che **gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza** di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile. Gli amministratori riferiscono in merito al consiglio di amministrazione.
 2. Gli Stati membri provvedono a che **gli amministratori attuino iniziative di adeguamento della strategia aziendale per tenere conto degli impatti negativi effettivi e potenziali** individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.
-



Criticità

Dottrina ha rilevato, tra i molti altri...

- Discutibili **sussidiarietà** e **proporzionalità** di parte su corporate governance
 - Problemi di selezione avversa su **remunerazione di amministratori**
 - **Doveri di amministratori**: sicuri che sia il loro posto?
 - **Danni per PMI**
 - **Problemi definitivi** (ad esempio catena di valore anziché non di fornitura)
-



Il problema di fondo

Al di là dei **costi potenzialmente esorbitanti...**

...regulatory competition esterna

A tacere della competenza statale nella previsione di una inversione di onere della prova



La proposta di modifica della DNF

In apice: vi è chi ritiene che **già la direttiva DNF contenesse norme di condotta specifica** al di là della disclosure

Ad es.: «le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali

...il che significherebbe che *devono* esserci tali azioni



La proposta di modifica della DNF

Nella proposta di modifica

- **Superare la dicitura «non finanziaria»**
 - Coerenza con **Green deal**
 - Necessità di **superare il problema della inaffidabilità** e della **incompletezza** della informazione
 - **Estensione dell'ambito di applicazione soggettivo**, con catena di informazione, ma escludendo microimprese quotate
-



Come?

Obbligo di **certificazione della informazione fornita** (proposta di modifica direttiva revisione)

Maggiore **dettaglio di informazioni da comunicare**

Informazioni da includere in bilancio (relazione sulla gestione) e non più in documento separato

Estensione di portata soggettiva a tutte le quotate (eccetto microimprese), con applicazione progressiva (49.000 imprese a fronte di 11.600 attuali)



E sulla governance...

...direttiva su **gender balance**

Obiettivo: **rafforzare presenza femminile** nei *board*

Principi:

- Uguale qualificazione
 - Non priorità automatica, ma clausola di salvaguardia
-



Punti fondamentali

Esclude PMI

Solo quotate in cui sesso sottorappresentato non arriva a 40%

- **Analisi comparativa di candidati con criteri prestabiliti**, chiari, univoci e formulati in modo neutro
- **A parità di qualifiche, preferenza per candidato del sesso sottorappresentato**

Sanzioni lasciate a Stati Membri



La proposta nasce vecchia...

Nel frattempo molti Paesi hanno già adottato una propria policy interna

Media EU 2012: 13,7%

Media EU 2021: 30,6%

Al massimo Francia (45,3%), seguono Italia, Olanda, Svezia, Belgio, Germania, Finlandia, Danimarca e Austria (oltre 33%)

Crescita maggiore dove son state assunte politiche di gender quota



Alcuni esempi di hard law

Norvegia: sanzione è **scioglimento forzoso** (40%)

Francia: nullità di nomina e mancato pagamento di compensi ad amministratori (40%)

Italia, Belgio, Germania, Austria, Portogallo e Grecia



Soft Law

Danimarca

Svezia

Come?

- Corporate governance codes
 - Report annuali
 - Policy di favore
-



Testo approvato il 17.10.2022

Quotate: **40% di non esecutivi** entro 31.12.2027

Oppure

Quotate: **33% di tutti gli amministratori** entro 31.12.2027

Valutazione obiettiva può condurre a **scegliere candidato di sesso sottorappresentato a parità di competenze**

- Con **possibilità di accesso a dati per candidato non scelto**

Ma **sospensione del meccanismo se Stato Membro ha adottato misure ugualmente efficaci**

Ma **sempre comply or explain**
